



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
TERMINI IMERESE**

**ORDINANZA N. 15/2010**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termini Imerese,

**VISTO:** il foglio n. 23201 datato 29/03/2010 della Capitaneria di Porto di Palermo con il quale si richiede a questo Ufficio di effettuare un sopralluogo nella zona di mare prospiciente lo stabilimento Ex OLIS;

**VISTO:** il foglio n° 4119 del 07.04.2010 di questo Comando con il quale è stato segnalato al Comune di Termini Imerese la pericolosità costituita dal fenomeno di erosione nella zona di terrapieno antistante ed adiacente l'immobile in parola;

**VISTA:** la nota n° 2470 del 15.04.2010 del Comune di Termini Imerese che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 13.04.2010, ha accertato la situazione di pericolo in cui versa la zona di interesse e con la quale richiede l'emissione di ordinanza di interdizione del tratto di spiaggia antistante lo stabilimento Ex OLIS;

**VISTA:** la precedente ordinanza n° 09/2003 in data 19.06.003, con la quale questo Comando aveva vietato la circolazione e la sosta di persone e/o cose entro i tre metri dai rifiuti di terra e lastre caduti dalla parete;

**RITENUTO:** Necessario assicurare la pubblica incolumità nonché prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose;

**VISTO:** l'art. 30 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

**RENDE NOTO:**

che il tratto di litorale antistante l'ex edificio OLIS, ed eventualmente alcuni tratti di area demaniale compresi tra l'immobile ed il litorale, meglio evidenziato nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza, è interessato da fenomeni erosivi e, pertanto,

**ORDINA**

#### **ART. 1**

Con decorrenza immediata, il tratto del litorale antistante lo stabilimento Ex OLIS, così come si evince dall'allegata planimetria, dalla parte terminale, lato Ovest, dai gabbioni di contenimento e protezione di parte del terrapieno, per una lunghezza di cento metri in direzione Ovest e, comunque, fino al punto al traverso dello sbocco della galleria delle FF.SS., è interdetto all'accesso, transito e sosta di cose e/o persone.

#### **ART. 2**

Il Comune di Termini Imerese è incaricato di provvedere al posizionamento di idonea segnaletica di pericolo e divieto ai sensi della presente ordinanza nonché opportuna delimitazione al fine di interdire/impedire il libero accesso alla zona di interesse.

#### **ART. 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rimanere civilmente e penalmente responsabili dei danni a persone e cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente Ordinanza, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, nelle sanzioni previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.

#### **ART. 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale ([www.terminiimerese.guardiacostiera.it](http://www.terminiimerese.guardiacostiera.it)).

Termini Imerese, 22/04/2010

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Carlo LA BUA

